

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to David Angeli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Giani Gadler

IMPUTAZIONE CONTABILE

N. impegno	Atto	Al Cap.	Intervento
------------	------	---------	------------

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)



COMUNE DI CAVEDINE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 34

OGGETTO: Modifiche e integrazioni Regolamento comunale di polizia mortuaria.

L'anno **duemila ventuno** addì **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore **18.20** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale

Presenti i signori:

ANGELI	David	Sindaco
BOLOGNANI	Gianluca	
CALDERA	Elisa	
CESCHINI	Maria	
COMAI	Eleonora	
COMAI	Gianni	
LUCETTA	Camillo	
LUCETTA	Dino	
MANARA	Giuliano	
PEDROTTI	Beatrice	
RIBON	Monica	
TRAVAGLIA	Andrea	

Assenti i Signori:

DALLAPE'	Paola
PEDROLLI	Maria Cristina
TRAVAGLIA	Yuri

Assiste il Segretario comunale **Dott. Gianni Gadler**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

David Angeli

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Modifiche e integrazioni Regolamento comunale di polizia mortuaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento di polizia mortuaria, approvato con deliberazione n. 70 dd. 07.09.1987 e modificato con le delibere n. 27 dd. 28.03.1988, n. 64 dd. 27.11.1997, n. 10 dd. 04.02.2002, n. 46 dd. 31.10.2003, n. 26 dd. 24.06.2011 e da ultimo con la deliberazione n. 32 dd. 21.09.2011;

Evidenziato come dopo l'ultima variazione regolamentare si sono verificate alcune esigenze gestionali connesse con il servizio, la più rilevante delle quali è ascrivibile alla necessità di prevedere un indice, di una maggiore regolamentazione del procedimento di rilascio delle concessioni cimiteriali e la possibilità di ricorso all'esternalizzazione di singole funzioni, rendendosi opportuna l'introduzione di alcune modifiche ed integrazioni;

Preso atto che la proposta di modifica del regolamento ha ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione Regolamenti nella seduta del giorno 14 settembre 2021;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

Visto il parere favorevole espresso con firma digitale il 20 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 187 dello stesso codice, sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale ed in ordine alla regolarità contabile dal parte della Responsabile del Servizio Finanziario;

Atteso che non è necessaria l'attestazione di copertura di spesa, trattandosi di provvedimento a carattere generale da cui non derivano oneri a carico del bilancio comunale.

Ricordato che l'art. 6 comma 5 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. prevede che i regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Visto lo Statuto Comunale;

Ravvista la propria competenza ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera del Codice Enti locali;

Preso atto che il consigliere Giuliano Manara del Gruppo Consiliare Insieme per crescere in data 24 ottobre 2021 ha presentato una proposta di emendamento al Regolamento di Polizia Mortuaria, pervenuta al protocollo comunale in data 25 ottobre 2021 al n. 9414, proponendo una integrazione all'art. 41, paragrafo 2, comma b);

Considerato che nella seduta della Giunta Comunale del giorno 25 ottobre 2021 l'emendamento è stato discusso e proposta una specificazione nel seguente testo definitivo: "Modificare l'articolo 41, paragrafo 2, comma b, come segue:

b) conservate in un'urna sigillata che, in conformità all'art. 100, comma 4, è alternativamente:

- tumulata in cimitero; la tumulazione dell'urna cineraria nel loculo è effettuata dal Comune.

- interrata in cimitero; l'interramento delle urne cinerarie può essere effettuato nei posti in terra in concessione o in apposito campo a ciò destinato con l'utilizzo di idonei manufatti in cemento, plexiglass o altro materiale a carico del Comune, atto ad evitare il contatto diretto con la terra e a garantire l'integrità dell'urna nel tempo. Le operazioni di interramento sono effettuate dal Comune".

Evidenziato come sull'emendamento e sulla relativa proposta di integrazione sono stati acquisiti i pareri i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, LR. 03/05/2018 n. 2 e s.m. per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e regolarità contabile da parte del Segretario Comunale e della Responsabile del Servizio Finanziario;

Dopo breve discussione l'emendamento viene posto in votazione ed approvato con voti, espressi in forma palese, favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti

Quindi, con voti, espressi in forma palese, favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti

d e l i b e r a

1. di integrare e modificare, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti articoli del Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione n. 70 dd. 07.09.1987 e modificato con le delibere n. 27 dd. 28.03.1988, n. 64 dd. 27.11.1997, n. 10 dd. 04.02.2002, n. 46 dd. 31.10.2003, n. 26 dd. 24.06.2011 e da ultimo con la deliberazione n. 32 dd. 21.09.2011, come di seguito:

Art. 41, paragrafo 2, comma b, (modificato)

- b) conservate in un'urna sigillata che, in conformità all'art. 100, comma 4, è alternativamente:
 - tumulata in cimitero; la tumulazione dell'urna cineraria nel loculo è effettuata dal Comune.
 - interrata in cimitero; l'interramento delle urne cinerarie può essere effettuato nei posti in terra in concessione o in apposito campo a ciò destinato con l'utilizzo di idonei manufatti in cemento, plexiglass o altro materiale a carico del Comune, atto ad evitare il contatto diretto con la terra e a garantire l'integrità dell'urna nel tempo. Le operazioni di interramento sono effettuate dal Comune".

Art. 79 bis – Procedimento della concessione (nuovo)

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale all'ufficio precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.
3. Il richiedente ha la facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura privata secondo la disponibilità. È altresì facoltà del richiedente di far mantenere in sospeso ed in evidenza la propria richiesta in attesa che si renda disponibile un particolare tipo di sepoltura privata.
4. Nel rispetto dell'ordine cronologico di cui al comma 2, la concessione viene rilasciata dal Sindaco mediante sottoscrizione dell'atto relativo secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta comunale. L'atto di concessione è preventivamente sottoscritto dal concessionario per accettazione degli oneri e degli obblighi derivanti dall'instaurazione del rapporto e per dar conto dell'avvenuto pagamento della tariffa in vigore. L'atto di concessione in deroga di cui al comma 2 viene rilasciato anch'esso dal Sindaco e riporta la motivazione della deroga stessa.

Art. 79 ter – Durata (nuovo)

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:

- a) anni 29 per i posti in terra;
- b) anni 15 per i posti in muratura e per le cellette.

La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.

1. Nei posti in terra già in concessione e nei quali venga richiesta la inumazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 15 anni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un ventinovesimo per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo che è rilasciato con le modalità di cui all'art. 79 bis.
2. In alternativa, al momento dell'inumazione della nuova salma, la concessione può essere rinnovato per un ulteriore periodo, a seconda del tipo di concessione, a partire dalla data di naturale scadenza come previsto dall'Art 79 quater - Rinnovo.
3. Nei posti in muratura già in concessione e nei quali venga richiesta la tumulazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 15 anni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un quindicesimo per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo che è rilasciato con le modalità di cui all'art. 79 bis.

Art. 79 quater – Rinnovo (nuovo)

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento. E' dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
3. L'ufficio competente tiene uno scadenario delle concessioni e predispone un elenco delle concessioni in scadenza, il quale è a disposizione del pubblico. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione con adeguato anticipo.

Art. 85 – Criterio di attribuzione delle cellette (modificato)

Le concessioni delle cellette ossario verranno assegnate in soluzione di continuità con provvedimento del Sindaco rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 100 – Cimiteri comunali e vigilanza (modificato)

1. Omissis (invariato)
2. Omissis (invariato).
3. Omissis (invariato).
4. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede in forma diretta con proprio personale e/o con l'ausilio di ditte specializzate per singole attività, o in forma consorziata con altro comune o con azienda o società o mediante affidamento a terzi del servizio.
5. Omissis (invariato)
6. Omissis (invariato)

7. Omissis (invariato)

8. Omissis (invariato)

2. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184, comma 3 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

3. di provvedere alla pubblicazione informatica del testo regolamentare integrale sul sito web del comune www.comune.cavedine.tn.it;

4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e s.m., L.P. 23/1992
ovvero in alternativa
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5 dell'allegato 1 del D.Lgs 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.